

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY  
Comitato Regionale Campano  
UFFICIO DEL GIUDICE SPORTIVO  
Via Alessandro Longo n. 46/E  
Napoli - 80125 NA - TEL:0813773711

Campionato K2  
Comunicato n. U.20/12/GSR  
del 23/01/2013

St.Sp. 2012/2013  
Omologazione risultati gare del 20/01/2013 - 2° giornata di RITORNO - 1° fase Gironi  
ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE

Girone 1				
1^ Squadra	2^ Squadra	Risultato	Mete	Arbitro
AMATORI RUGBY TORRE DEL GRECO-USDRUGBY BENEVENTO ASD		5 - 22	( 1- 4)	Sig. DEFALCO V.
ALCOTT AMATORI NAPOLI RUGBY A-RUGBY CLAN S.MARIA C.V. ASD		33 - 0	( 5- 0)	Sig. PINESSO D.
A.P. PARTENOPE RUGBY ASD	-RUGBY CLUB BATTIPAGLIA ASD	39 - 0	( 6- 0)	Sig. SALIERNO L.
RUGBY AFRAGOLA ASD	-LE STREGHE ASD O.N.L.U.S.	20 - 0	PERSA	Sig. FIORETTI P.

#### C L A S S I F I C A

#### Girone 1

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
RUGBY AFRAGOLA ASD	43	10	9	0	1	48	293	60	233	0	10
US RUGBY BENEVENTO ASD	41	10	8	0	2	49	281	92	189	0	10
ALCOTT AMATORI NAPOLI RUGBY ASD	33	10	8	0	2	29	216	70	146	4-	10
AMATORI RUGBY TORRE DEL GRECO ASD	32	10	6	0	4	46	290	195	95	0	10
A.P. PARTENOPE RUGBY ASD	30	9	6	0	3	46	277	111	166	0	9
RUGBY SALERNO ASD	15	9	3	0	6	23	133	263	-130	0	9
RUGBY CLAN S.MARIA C.V. ASD	9	9	2	0	7	12	86	194	-108	0	9
LE STREGHE ASD O.N.L.U.S.	6	10	1	0	9	14	97	402	-305	0	10
RUGBY CLUB BATTIPAGLIA ASD	1	9	0	0	9	12	74	360	-286	0	9

#### SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE

AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo

- **FUSCO DOMENICO**, della RUGBY CLUB BATTIPAGLIA ASD, espulso temporaneamente al 1° del 1° tempo
- **GRASSIA GIORGIO**, della RUGBY CLAN S.MARIA C.V. ASD, espulso temporaneamente al 35° del 2° tempo
- **ZOLLO DANILO VINCENZO**, della US RUGBY BENEVENTO ASD, espulso temporaneamente al 25° del 2° tempo

AMMONIZIONI - 2° Cartellino Giallo

- **CASTELLO ALESSANDRO**, della AMATORI RUGBY TORRE DEL GRECO ASD, espulso temporaneamente al 35° del 2° tempo
- **PATRIA ANTONIO**, della RUGBY CLAN S.MARIA C.V. ASD, espulso temporaneamente al 10° del 2° tempo
- **PISANO RAFFAELE**, della US RUGBY BENEVENTO ASD, espulso temporaneamente al 35° del 2° tempo

**ATTENZIONE: LE SCADENZE DELLE SANZIONI POSSONO ESSERE SOGGETTE A PROLUNGAMENTO IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE N° 99/2012 (valida per tutte le stagioni sportive) E AI SENSI DELL'ART. 90 punti 3) e 4) DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA**

#### ILLECITI TECNICI A CARICO DI GIOCATORI - SQUALIFICHE

- **PORTANOVA FERDINANDO**, della AMATORI NAPOLI RUGBY ASD, espulso al 35° del 2° tempo, infraz. Art. 026/01 lett. K) (PUGNO), DUE SETTIMANE DI SQUALIFICA, viste le circostanze aggravanti di cui all'art. 026/02 lett. A) (CIRC.AGGR.COLPO ALLA TESTA), TRE SETTIMANE DI SQUALIFICA (dal 21/01/2013 al 10 Febbraio 2013 compresi)

#### DELIBERA: RUGBY AFRAGOLA - LE STREGHE

Il Giudice Sportivo,

rilevato dal referto arbitrale del Sig. Fioretti P., che la gara in oggetto è stata sospesa definitivamente al 33° minuto del 1° tempo in quanto nel corso della stessa è venuto meno il numero minimo di 15 giocatori a causa dell'uscita per infortunio del n. 11 della società LE STREGHE;

visto l'art. 29/1 lett. g) del Regolamento di Giustizia ed art. 16 lett. B) del Regolamento Sportivo,

**DICHIARA** la Società LE STREGHE **perdente** con il punteggio di 0 - 20 (0-4) in favore della Società RUGBY AFRAGOLA.

#### RECLAMO DELLA SOCIETA' ALCOTT AMATORI NAPOLI RUGBY

GARA: AMATORI RUGBY TORRE DEL GRECO - ALCOTT AMATORI NAPOLI RUGBY del 23/12/2012

Il G.S.

**Visto** il ricorso in opposizione presentato dalla società **ALCOTT AMATORI NAPOLI RUGBY**, avverso la delibera riportata nel comunicato U.20/11/GSR del 16/1/2013 relativamente alla gara AMATORI RUGBY TORRE DEL GRECO - ALCOTT AMATORI NAPOLI RUGBY, che si riporta:

"Il Giudice Sportivo,

rilevato dal referto arbitrale del sig. De Falco V. che alla gara in oggetto ha partecipato per la società **ALCOTT AMATORI NAPOLI RUGBY** l'atleta **Dragotto** Oleg Francesco;

**Vista** la e-mail del 4/1/2013 ore 14,42 a firma del Direttore Responsabile Alto Livello della FIR dott. Carlo Checchinato con la quale comunicava la partecipazione dell'atleta **Dragotto** Oleg Francesco alla gara tra ACCADEMIA ROMA ed ACCADEMIA PARMA il giorno 22/12/2012;

**Visto** il referto arbitrale del sig. Masini L. dal quale si evince la partecipazione dell'atleta **Dragotto** Oleg Francesco;

**Considerato** che l'atleta **NON** poteva partecipare alla gara del 23/12/2012 tra AMATORI RUGBY TORRE DEL GRECO E ALCOTT AMATORI NAPOLI RUGBY;

**Visto** l'art. 28/1 lett. e) del Regolamento di Giustizia, art. 7 lett. f), art. 25 lett. b) ed art. 26 2° comma del Regolamento Sportivo, **DICHIARA** la Società ALCOTT AMATORI NAPOLI RUGBY **perdente** con il punteggio di

0 - 20 (0-4) in favore della Società AMATORI RUGBY TORRE DEL GRECO, la penalizza con 4 punti in classifica e la sanziona con una multa di € 100,00(eurocento)."

**Verificati** gli elementi dell'art. 80 R.d.G., che prevede al punto 2/C di allegare anche la prova di averne inviato copia, con raccomandata A.R., all'altro affiliato partecipante alla gara, ed al punto 1) di allegare la prova della sua tempestività, lo dichiara **ammissibile**.

A sostegno del ricorso la società deduce il seguente motivo:

Omessa **comunicazione** scritta riguardante la convocazione dell'atleta Dragotto Oleg Francesco alla gara ACCADEMIA ROMA/ACCADEMIA PARMA del 22/12/2012. Ciò in violazione dell'art. 18 del Regolamento Sportivo.

In via **preliminare**, il G.S. ricorda che per costante giurisprudenza di questo Ufficio e dei Giudici Sportivi Superiori il referto dell'arbitro è prova privilegiata dei fatti in esso indicati. Ed a tal riguardo rileva che sia nel referto del sig. Masini L. (gara ACCADEMIA ROMA/ ACCADEMIA PARMA del 12/12/2012), sia in quello del sig. De Falco V. (gara AMATORI RUGBY TORRE DEL GRECO/ALCOTT AMATORI NAPOLI RUGBY del 23/12/2012) l'atleta Dragotto Oleg Francesco ha **partecipato** regolarmente alle ricordate gare.

Pertanto, pacifico ed incontestato, è l'evento addebitato alla società ricorrente: cioè la partecipazione del Dragotto ad entrambe le gare.

Ad **esimente** la società reclamante deduce la mancata convocazione per iscritto (v. art. 18 Regolamento Sportivo) del detto giocatore, ed in ogni caso la mancanza di altra equipollente forma di comunicazione.

La doglianza va **disattesa** in quanto pretestuosa, infondata ed illegittima.

Sul punto si **osserva** che il richiamato art. 18 del Regolamento Sportivo prevede tale forma di convocazione a tutela della rappresentativa federale, tanto che "i soggetti affiliati ai quali essi appartengono devono curare il rispetto di quanto stabilito nel 1° comma dell'art. precedente".

Pacifica è la **circostanza** che il Dragotto fosse inserito nell'elenco dei prescelti all'Accademia, tanto che in precedenza ha dovuto fornire tutti i documenti e le autorizzazioni richieste in via amministrativa (consenso dei genitori, analisi cliniche, ecc.). Inoltre agli atti risulta il **calendario** delle gare predisposte per tali giocatori, tutto portato a conoscenza degli organi federali e dei soggetti affiliati.

La riprova che la società ricorrente e che il Dragotto fossero stati regolarmente avvisati di tale convocazione è data proprio dal fatto che il giocatore si è recato a Roma ed ha regolarmente **partecipato** alla gara in oggetto (v. referto arbitrale). Né è credibile che la ricorrente poteva **ignorare** che il proprio atleta andasse a giocare detta partita in quanto il Dragotto era rimasto in sede federale dal lunedì al sabato, come è prassi. Né è verosimile altresì la dedotta ignoranza della convocazione in quanto agli allenamenti settimanali della società ricorrente il Dragotto certamente non poteva partecipare (trovandosi come detto ospite della Federazione dal lunedì al sabato) e la società non poteva non interessarsi a questa prolungata assenza del giocatore, essendo egli anche minorenni.

Né infine è credibile che il Dragotto, rientrato in sede, avrebbe taciuto lo svolgersi della **partita**, commenti sulla sua prestazione, eventuali infortuni: fatti che un giocatore, convocato per una rappresentativa, spontaneamente ed orgogliosamente riferisce ai propri allenatori, compagni e dirigenti.

E della **infondatezza** del gravame la stessa ricorrente si rende conto, allorché nella parte finale del reclamo, afferma "che la società ed i dirigenti della categoria U.20, pur a conoscenza dell'art. 26 Regolamento Sportivo non avrebbero potuto far fede ad un eventuale comunicazione orale del giocatore, che mai avrebbe rinunciato ad una gara di campionato (molto sentita dai ragazzi stessi)"

**P.Q.M.**

Il **Giudice Sportivo**, **Visti** gli artt. 78,79 e 80 del R.d.G.

- **DICHIARA** infondata l'opposizione della società ALCOTT AMATORI NAPOLI RUGBY e la **RIGETTA**,
- **CONFERMA** la sanzione in atti,
- **DISPONE** incamerarsi il contributo federale.

**Il Segretario**  
(Sig. Leonardo Cerino)

**Il Giudice Sportivo**  
(Avv. Paolo Grandoni)  
(Avv. Sergio Grandoni)